

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

contital@contitalia.191.it

Circolare informativa 17/2020.

Chiavari, 10 aprile 2020.

Ai gentili Clienti

**LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI
DISPOSTE DAL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ”**

• Artt. 18, 19 e 21, DL 8.4.2020, n. 23

A seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate, tra l'altro, all'accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi.

In particolare il c.d. “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per l'operatività della sospensione ha rilevanza:

– la dimensione del contribuente (ricavi / compensi 2019 non superiori / superiori a € 50 milioni);

– una diminuzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo / aprile 2020 (di almeno il 33% - 50%) rispetto a marzo / aprile 2019.

Sono altresì previste specifiche sospensioni per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019, per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché per gli enti non commerciali.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l'annuncio DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, **in vigore dal 9.4.2020.**

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le **nuove sospensioni** dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che **vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020**, c.d. “Decreto Cura Italia”.

Le nuove sospensioni sono applicabili:

- alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” in termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;
- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Come accennato, l’art. 21, DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell’art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale:

- ✓ *“i **versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai **premi** per l’assicurazione obbligatoria, **in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020**”.*

Ora è stabilito che:

- ✓ *“i **versamenti** ... di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**”.*

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:

- ✓ **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- ✓ **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- ✓ **ritenute d’acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti

da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;

- ✓ **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;**
- ✓ **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.
- ✓

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO/ CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

- ✓ esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- ✓ con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**,

è prevista la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*" **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- ✓ **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Nota Bene

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti - artigiani**.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- ✓ in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- ✓ in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Nota Bene

Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

Soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato/premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	
Soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato/premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile prima rata) 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Esempio 1

La Alfa & Beta sas (soggetto IVA mensile), con ricavi 2019 pari a € 1.150.000, presenta la seguente situazione.

- ✓ fatturato marzo 2019 € 100.000

- ✓ fatturato marzo 2020 € 60.000.

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la società può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di marzo, in scadenza il 16.4, ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

Esempio 2

Con riferimento alla società di cui all'esempio 1, si ipotizzi la seguente situazione.

- ✓ fatturato aprile 2019 € 100.000

- ✓ fatturato aprile 2020 € 80.000.

Poiché la riduzione del fatturato è inferiore al 33%, la società non può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di aprile e pertanto è tenuta al relativo versamento entro il 18.5.2020 (il 16 cade di sabato).

Esempio 3

La ditta individuale Mario Bianchi (soggetto IVA trimestrale), con ricavi 2019 pari a € 350.000, presenta la seguente situazione.

- ✓ fatturato aprile 2019 € 70.000

- ✓ fatturato aprile 2020 € 40.000.

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, il contribuente può sospendere il versamento delle ritenute e contributi previdenziali relativi al mese di aprile nonché dell'IVA del primo trimestre, in scadenza il 18.5 ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DALL'1.4.2019 / ENTI NON COMMERCIALI

La sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

relativi a:

- ✓ **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;

- ✓ **IVA;**

- ✓ **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

opera anche a favore dei soggetti:

- ✓ esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- ✓ che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019** (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- ✓ in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero,

- ✓ in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Nota Bene

La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

SOGGETTI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- ✓ con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- ✓ che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- ✓ in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;

ovvero

- ✓ in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

✓

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- ✓ dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- ✓ dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che “**restano ferme**” le **sospensioni già previste**.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono
nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

relativi a:

- ✓ **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- ✓ **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- ✓ in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- ✓ in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- ✓ i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- ✓ l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.
- ✓

Nota Bene

Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la **specifica sospensione** (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dai citati artt. 8 e 61, DL n. 18/2020 interessa i soggetti che “**non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione**” disposta dall’art. 18 del “nuovo” Decreto. Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione**. A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

- ✓ con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- ✓ con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d’imposta **poteva non operare la ritenuta d’acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

A tal fine **il percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- ✓ **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente** / assimilato;
- ✓ doveva **rilasciare un’apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora l’art. 19, DL n. 23/2020 abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - **31.5.2020**. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “**nel mese precedente**” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d’acconto non operate** dal sostituto d’imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate):

- ✓ in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5);

ovvero

- ✓ in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

Pur essendoci la possibilità per il sostituto d'imposta di non operare le ritenute e per il percipiente di versarle in un secondo momento, lo Studio consiglia di procedere come si è sempre fatto al fine di non aggravare ancor più le future verifiche e gli adempimenti e i controlli a carico del sostituto d'imposta.

Lo studio Vi terrà informati sui futuri e imminenti interventi a sostegno dell'economia, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini